



COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17 marzo 2026

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 15 luglio 2026

Indice generale

CAPO I - Disposizioni Generali.....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.....	3
Art. 3 - Ambito temporale.....	3
Art. 4 - Ambito soggettivo.....	4
CAPO II - Contenuto dell'agevolazione.....	4
Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata.....	4
CAPO III – Modalità di adesione.....	5
Art. 6 - Domanda di adesione.....	5
Art. 7 - Termine per l'adesione.....	5
CAPO IV - Pagamento.....	6
Art. 8 - Pagamento in unica soluzione.....	6
Art. 9 - Pagamento rateale.....	6
CAPO V – Effetti e decadenza.....	7
Art. 10 - Effetti della definizione agevolata.....	7
Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.....	7
Art. 11-bis - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti.....	8
Art. 12 - Decadenza.....	9
CAPO VI - Disposizioni finali.....	9
Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia.....	9
Art. 14 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 15 – Norme di rinvio.....	10
Art. 16 – Entrata in vigore.....	10

CAPO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Siracusa.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025.
3. Il presente regolamento si conforma ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Siracusa:
 - a) Imposta Municipale Propria (IMU), per la quota di competenza comunale;
 - b) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), per le annualità in cui è stato applicato;
 - c) Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - d) Canone Unico Patrimoniale (CUP), con esclusione dell'indennità di cui alla lett. g), comma 821, art. 1, Legge n. 160 del 2019 per occupazioni/impianti abusivi;
 - e) sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei limiti di cui all'art. 5, comma 6.
2. La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate gestite direttamente dal Comune di Siracusa.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
 - a) i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025;
 - b) L'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 199/2025.

Art. 3 - Ambito temporale

1. Possono formare oggetto di definizione agevolata le entrate di cui all'art. 2, comma 1, emessi sino al 28 febbraio 2026, indipendentemente dallo stato della riscossione alla data di presentazione della domanda.

Art. 4 - Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti passivi delle entrate di cui all'art. 2, comma 1, che risultino debitori del Comune di Siracusa alla data di presentazione della domanda.
2. La domanda può essere presentata anche da:
 - a) i coobbligati in solido;
 - b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;
 - c) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.
3. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai contribuenti che abbiano già ottenuto una rateizzazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siracusa, approvato con Deliberazione Commissariale n. 54 del 17 luglio 2023, a condizione che rinuncino espressamente al piano di rateizzazione in corso.

CAPO II - Contenuto dell'agevolazione

Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata comporta lo stralcio integrale dei seguenti importi:
 - a) le sanzioni tributarie comunque denominate;
 - b) gli interessi, compresi gli interessi di mora e gli interessi per ritardato pagamento.
2. Restano dovute, e sono oggetto di pagamento da parte del contribuente:
 - a) la quota capitale del tributo, corrispondente all'imposta o al tributo originariamente dovuto;
 - b) le spese di notifica degli atti.
3. Per le posizioni derivanti da accertamento per omessa o infedele dichiarazione, la definizione agevolata comporta lo stralcio delle sanzioni e degli interessi; resta dovuto l'intero tributo accertato.
4. In caso di atti per i quali il contribuente abbia già effettuato pagamenti parziali a titolo di sanzioni e/o interessi, tali somme non sono rimborsabili e non possono essere imputate alla quota capitale residua.
5. Per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), la definizione agevolata comporta lo stralcio delle sanzioni di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e degli interessi. Resta dovuto il canone nella misura originariamente determinata. Sono escluse dall'ambito della definizione agevolata le indennità per occupazioni e impianti abusivi di cui alla lettera g) del medesimo comma 821.

6. Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), la definizione agevolata comporta esclusivamente lo stralcio delle maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle somme maturate a titolo di interesse di mora.

CAPO III – Modalità di adesione

Art. 6 - Domanda di adesione

1. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata presenta domanda al Comune di Siracusa – Settore Entrate e Servizi Fiscali entro il termine di cui all'art. 7.
2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Settore competente e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'indicazione degli atti per i quali si chiede la definizione agevolata, con specificazione del tributo, dell'annualità e dell'importo;
 - c) la scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, con indicazione del numero di rate richieste;
 - d) la dichiarazione di rinuncia ad eventuali ricorsi pendenti relativi agli atti oggetto di definizione, ai sensi dell'art. 11;
 - e) l'eventuale dichiarazione di rinuncia alla rateizzazione in corso ai sensi dell'art. 4, comma 3;
 - f) l'indirizzo PEC o, in mancanza, altro domicilio digitale ovvero recapito idoneo ai fini delle comunicazioni;
 - g) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo PEC all'indirizzo settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it;
 - b) tramite il portale telematico del Comune, con accesso SPID o CIE;
 - c) mediante consegna diretta presso gli sportelli del Settore Entrate e Servizi Fiscali.
4. Il contribuente può presentare una o più domande, anche relative a tributi diversi. Ciascuna domanda può riguardare uno o più atti.

Art. 7 - Termine per l'adesione

1. La domanda di adesione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 30 giugno 2026. Le domande presentate oltre il predetto termine sono inammissibili.

1-bis. È disposta la riapertura dei termini di cui al comma 1. La domanda di adesione può essere presentata, a pena di inammissibilità, dalla data di entrata in vigore della presente modifica e fino al 31 luglio 2026. In caso di più invii della domanda, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, la quale annullerà e sostituirà integralmente le domande precedentemente trasmesse.

2. Il Settore competente, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, comunica al contribuente l'esito della domanda, con indicazione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento.

CAPO IV - Pagamento

Art. 8 - Pagamento in unica soluzione

1. Il contribuente che sceglie il pagamento in unica soluzione è tenuto a versare l'intero importo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.
2. Il pagamento è effettuato mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 9 - Pagamento rateale

1. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può richiedere il pagamento rateale degli importi dovuti fino a un massimo di 84 rate mensili, indipendentemente dall'importo del debito.
2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, in conformità all'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate.
4. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato per il pagamento in unica soluzione di cui all'art. 8, comma 1. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Per importi superiori ad euro 50.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale delle Entrate.
6. Il pagamento è effettuato esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda.

CAPO V – Effetti e decadenza

Art. 10 - Effetti della definizione agevolata

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata produce i seguenti effetti:
 - a) sospensione dei termini di versamento relativi agli atti oggetto di definizione;
 - b) la sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico ai soggetti incaricati della riscossione coattiva, per tutti gli avvisi di accertamento rientranti nell'ambito temporale di cui all'art. 3;
 - c) la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento di cui all'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. La sospensione opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 2 ovvero fino all'eventuale decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 12.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'art. 5 in unica soluzione ovvero con il pagamento di tutte le rate.
3. Il perfezionamento della definizione estingue definitivamente il debito tributario oggetto della domanda.
4. La sospensione di cui al comma 1 opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata o alla data di eventuale decadenza dal beneficio. In caso di decadenza, il Settore competente procede senza indugio alla riscossione coattiva dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica anche alle controversie esclusivamente tributarie, in ogni stato e grado del giudizio di merito, aventi ad oggetto gli atti relativi alle entrate esclusivamente tributarie di cui all'art. 2, rientranti nell'ambito temporale di cui all'art. 3, pendenti alla data di presentazione della domanda di definizione. Ai fini del presente articolo, la controversia si intende pendente anche qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
4. La definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda.

5. Dagli importi dovuti in base al precedente comma sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli importi dovuti, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Art. 11-bis - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti

1. La domanda di definizione della controversia è presentata al Comune di Siracusa – Settore Entrate e Servizi Fiscali, per ciascuna controversia autonoma, entro il termine di cui all'art. 7, a mezzo PEC all'indirizzo settoreentrate@comune.siracusa.legalmail.it. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
 - b) gli estremi dell'atto impugnato e il tributo cui si riferisce;
 - c) il numero di ruolo generale e l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia;
 - d) lo stato del giudizio e l'esito dell'ultima o unica pronuncia depositata;
 - e) la determinazione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5;
 - f) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto o della prima rata;
 - g) l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritti dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori.
2. Il Settore competente, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, comunica al contribuente l'esito della domanda, con indicazione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento. Qualora nelle more della verifica sia fissata udienza di trattazione della controversia oggetto di definizione, il Comune presenta istanza di rinvio dell'udienza, dando atto della pendenza della procedura di definizione agevolata.
3. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del versamento della prima rata.
4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 2, il contribuente deposita presso la segreteria dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio procuratore speciale e, ove nominato, dal difensore, , unitamente a copia della domanda di definizione e della ricevuta del pagamento integrale ovvero della prima rata. Il Comune deposita presso la medesima segreteria l'atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto dal Dirigente del Settore competente, entro trenta giorni dal deposito dell'atto di rinuncia.
6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

7. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi dell'art. 12, il tributo, le sanzioni e gli interessi tornano dovuti nella misura originaria, dedotti i versamenti già effettuati.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 12 - Decadenza

1. Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il termine di cui all'art. 8, comma 1;
 - b) mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 7, del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siracusa;
 - c) mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie ai sensi dell'art. 11 bis entro i termini ivi previsti.
2. In caso di mancato pagamento di due rate, il Settore competente invia al contribuente un sollecito, le cui spese di notifica sono a carico del debitore, con avviso che il beneficio decade se entro 30 giorni non si provvede al pagamento delle rate scadute e delle relative spese. Decorso infruttuosamente tale termine, il contribuente decade dal beneficio e l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione tramite riscossione coattiva.
3. In caso di decadenza:
 - a) il debito originario riprende vigore per intero, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta;
 - b) i pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e imputati secondo l'ordine di cui all'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate;
 - c) il Settore competente procede alla riscossione dell'importo residuo con le modalità ordinarie, ivi compresa la riscossione coattiva;

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Siracusa, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
3. Il Settore competente assicura la massima diffusione della disciplina della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa, avvisi presso gli sportelli e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti acquisiti ai fini della definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è il Comune di Siracusa.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano:
 - a) l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
 - b) il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Siracusa, approvato con Deliberazione Commissariale n. 54 del 17 luglio 2023;
 - c) i regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi di cui all'art. 2, comma 1;
 - d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
 - e) le disposizioni del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Siracusa, ai sensi dell'art. 13, comma 1.